

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 37/2005.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 12 luglio 2005,

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'Associazione Italiana della Croce Rossa è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto relativo all'esercizio finanziario 2002, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Angelo Buscema e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2002;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7, della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2002 – corredato delle relazioni degli organi

amministrativi e di revisione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Angelo Buscema

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 20 luglio 2005.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dott. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA (C.R.I.) PER L'ESERCIZIO 2002

S O M M A R I O

1. Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. Il quadro normativo di riferimento ed i compiti istituzionali	»	15
3. Gli organi e le strutture	»	17
4. Vigilanza e controlli	»	19
5. La Direzione Generale	»	20
6. Il personale civile	»	22
7. Il personale del corpo militare della CRI	»	24
8. I Comitati locali	»	28
9. Gli organismi volontaristici	»	30
10. Attività esterne	»	32
11. Il quadro programmatico e la gestione finanziaria .	»	33
12. Conto finanziario	»	36
13. Entrate correnti	»	38
14. Spese correnti	»	41
15. Oneri per il personale	»	43
16. Partite di giro	»	46
17. Residui	»	48
18. Situazione amministrativa	»	51
19. Stato patrimoniale	»	53
20. Conto economico	»	57
21. Profili di attività contrattuale	»	60
22. Considerazioni conclusive sulla gestione complessiva .	»	61

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce, ai sensi dell'art.12 della legge n.259/1958, sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione CROCE ROSSA ITALIANA per l'esercizio 2002, controllo che prevede la partecipazione del magistrato della Corte alle sedute degli organi dell'amministrazione e revisione dell'Ente.

La relazione riguarda solo l'esercizio finanziario 2002 tenuto conto dei gravi ritardi, già posti in evidenza nelle precedenti relazioni, con i quali la CRI approva i conti consuntivi consolidati; difatti solo nel novembre 2004 è stato approvato, con ordinanza commissariale, il conto consolidato dell'esercizio 2002.

La Corte, pur riferendo sulla gestione finanziaria relativa al predetto esercizio 2002, ritiene utile fornire comunque un quadro aggiornato della recente evoluzione normativa dell'ordinamento dell'Ente e degli elementi di gestione più significativi verificatisi nel corso del recente periodo.

La persistente e reiterata violazione dei termini annuali previsti per l'approvazione è stata ripetutamente segnalata agli organi dell'Ente resisi inadempienti; i ritardi sono dovuti alle difficoltà registrate nei numerosi comitati (regionali, provinciali e locali) nei quali si articola l'Ente, spesso privi di adeguate strutture organizzative. A tali ritardi il Comitato centrale¹ ha cercato di ovviare con interventi autoritativi per ottenere la trasmissione degli atti di loro competenza².

La ritardata presentazione del rendiconto dei fatti gestionali da parte dei comitati periferici, oltre a rendere difficoltosa una tempestiva valutazione delle azioni e dei programmi dell'Ente, contribuisce a rendere scarsamente efficace ogni azione diretta alla correzione degli squilibri finanziari dei medesimi comitati.

L'esigenza di procedere al recupero dei tempi di approvazione dei conti consolidati arretrati, che comprendono i risultati gestionali dei comitati periferici, è ancora più

¹ Il Comitato centrale ha approvato il bilancio di previsione per il 2003 con ordinanza commissariale del 20 novembre 2002 ed il conto consuntivo con ordinanza commissariale del 22 ottobre 2004; per il 2004 il bilancio di previsione del Comitato centrale è stato approvato con ordinanza commissariale del 2 aprile 2004 (in regime, quindi, di esercizio provvisorio per oltre tre mesi).

² Con nota del 3 febbraio 2005 il Dipartimento Amministrazione e patrimonio del Comitato centrale ha sollecitato i Comitati periferici all'invio dei dati necessari per la compilazione del bilancio consolidato, anche avvalendosi del sistema informativo Infocamere al quale lo stesso Comitato centrale ha affidato l'incarico di outsourcer.

avvertita in ragione del spesa quasi triplicata nel 2003 rispetto al 2002 per trasferimenti ai predetti Comitati (da 3,7 a 9 milioni di euro).

Per una migliore leggibilità delle poste di bilancio appare, altresì, necessaria l'adozione secondo una nuova disciplina regolamentare di gestione contabile e finanziaria di schemi espositivi unitari dei dati contabili degli stessi comitati, raccordabili con quelli del Comitato centrale.

Dal 29 ottobre 2002 l'Associazione CRI è stata commissariata in attesa ed in funzione degli adempimenti propedeutici alla ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione; sono seguiti provvedimenti di proroga della gestione commissariale, l'ultimo dei quali del 25 novembre 2004, fino alla data di nomina degli organi di vertice del medesimo Ente, secondo la previsione dell'art.6, comma 2, del decreto legge n.276 del 19 novembre 2004, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 2005 n.1.

Il commissariamento è stato disposto anche per i comitati regionali e locali.

2. Il quadro normativo di riferimento ed i compiti istituzionali

Nel momento in cui va delineandosi un riassetto complessivo dei compiti dell'Ente è utile ricordare che la Croce Rossa Italiana è sorta come associazione di soccorso volontario, senza scopo di lucro, diretta a fornire assistenza sanitaria e sociale alla popolazione civile, soprattutto la più vulnerabile, integrando l'azione dello Stato con mezzi, istituti e servizi propri.

Per i cenni storici sull'Associazione si rinvia alle precedenti relazioni, richiamando, in particolare, la legge 20 novembre 1995 n.490, la quale, modificando l'art.1 del DPR n.613 del 1980, ha conferito alla CRI la natura giuridica di ente pubblico, con conseguente assoggettamento alla disciplina prevista per gli enti pubblici non economici.

Nel corso del periodo oggetto della relazione sono intervenuti alcuni significativi interventi normativi.

Con il decreto legge 9 febbraio 2002 n.8, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2002 n.56, è stata disposta la proroga della durata degli organi dell'Ente fino all'approvazione di un nuovo Statuto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002.

Con il decreto legge 8 agosto 2002 n.187, non convertito in legge, erano stati rideterminati al 30 aprile 2003 i termini di scadenza degli organi amministrativi della CRI; in conseguenza della particolare situazione di precarietà ed incertezza normativa è avvenuto il primo commissariamento con lo specifico compito di procedere al rinnovo, secondo le norme statutarie, degli organi mediante l'elezione dei diversi comitati.

Quanto ai compiti istituzionali della CRI sono quelli previsti dall'art.2 dello Statuto approvato con DPCM n.208 del 5 luglio 2002; tra di essi ricordano:

- a) assistenza alla popolazione civile ad integrazione degli interventi dello Stato;
- b) organizzazione di soccorsi all'estero;
- c) pronto soccorso sanitario stradale e trasporto infermi;
- d) raccolta e distribuzione di sangue e suoi derivati;
- e) assistenza e ricovero di bambini vittime della guerra, orfani di genitori, mutilati ed invalidi;
- f) servizio di emergenza in caso di calamità;
- g) diffusione di nozioni igienico- sanitarie alla popolazione e nelle scuole,
- h) scuole per infermieri professionali ed assistenti sanitari.

Occorre ricordare che l'Ente è costituito, oltre che sulla base delle leggi nazionali, in ragione delle convenzioni di Ginevra e delle altre norme internazionali attinenti la materia della Croce Rossa, recepita nell'ordinamento italiano, secondo sette principi fondamentali (umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità ed universalità), per attività complessivamente destinate all'esigenza umanitaria di alleviare le sofferenze umane.

Tra i compiti istituzionali vi è quello di portare soccorso ed assistenza alle popolazioni estere in stato di particolare bisogno sulla base di progetti concordati con le competenti strutture dei Paesi destinatari ovvero di progetti multilaterali coordinati dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, ovvero sulla base di una collaborazione internazionale per fini filantropici ed umanitari.

Tra le attività obbligatorie in tempo di pace, previste dallo Statuto, si ricordano la preparazione del personale, anche infermieristico, l'allestimento dei mezzi di cura in caso di pubbliche calamità, l'opera di pronto soccorso agli infermi, l'assistenza medica all'infanzia e la diffusione di notizie di igiene.